

20/88/CU04/C2-C11

**POSIZIONE SUL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23 RECANTE**

**“MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI  
ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI  
SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI  
SALUTE E LAVORO DI PROROGA DEI TERMINI AMMINISTRATIVI E  
PROCESSUALI”**

**Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

*Punto 4) Odg Conferenza Unificata*

## PREMESSA

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha esaminato il decreto dell'8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto "Decreto Liquidità") recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali".

Nel dettaglio, il decreto si pone quattro principali obiettivi, come di seguito evidenziati:

1. Il sostegno alla liquidità, mobilitando 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell'export, potenziando l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI. Il Fondo è stato rifinanziato con 1,729 miliardi di euro. Inoltre, è previsto un nuovo intervento di garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia. Sono previste garanzie per 200 miliardi di finanziamenti.
2. Interventi di natura fiscale, consistenti in un'ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi.
3. Adozione di un pacchetto di misure che, a tutela della continuità aziendale nella fase emergenziale, impattano sul diritto societario e su quello concorsuale: tra queste è previsto il rinvio di un anno dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021).
4. Il rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. In particolare, le misure in tema di poteri speciali puntano ad ampliare le prerogative del Governo, estendendo l'ambito applicativo dei *Golden Power* a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo *screening* degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all'Unione europea.

Quali considerazioni preliminari si evidenzia quanto segue:

1) Pur registrandosi lo sforzo per andare incontro anche alle esigenze delle imprese in difficoltà, non sono chiari i meccanismi individuati per ridurre i tempi di erogazione dei finanziamenti, specie considerando che è proprio nella tempestività dell'erogazione che si gioca l'efficacia dell'intervento stesso.

È necessario rendere trasparenti e più semplici le procedure che devono seguire i soggetti finanziatori nell'erogazione del finanziamento, nonché assicurare chiarezza con riferimento alla documentazione che le imprese richiedenti devono fornire a corredo delle istanze.

Il meccanismo scelto, che si posa principalmente sul sistema bancario, non garantisce trasparenza e trattamento omogeneo: emerge quindi il rischio di una disparità di trattamento fra i soggetti destinatari e soprattutto, in considerazione della limitatezza delle risorse a disposizione, non è assicurata la copertura di tutte le esigenze manifestate dalle imprese e, in particolare, di quelle che si trovano in una situazione di maggiore difficoltà e che non hanno rapporti consolidati con le banche.

2) Risulta necessario sfruttare tutte le opportunità offerte dalla normativa in materia di aiuti di stato: nello specifico è assolutamente necessario che il Governo si adoperi tempestivamente per procedere alle notifiche generali (c.d. notifiche ombrello) sia con riferimento al quadro temporaneo delle misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19, sia con riferimento all'art 107 2 b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in tema di aiuti per i danni dovuti alle calamità.

3) le scelte operate non sono state adottate con il coinvolgimento preventivo delle regioni: a titolo esemplificativo la scelta di **sopprimere anticipatamente e definitivamente la disposizione contenuta nell'articolo 18 comma 1 lett r)** del Dlgs 112/1998 anche nei confronti delle Amministrazioni in cui era attualmente operativa testimonia un mancato coordinamento ed un vulnus nei confronti del principio di leale collaborazione quanto mai necessario in questo momento di emergenza.

4) gli interventi di sostegno alle imprese sono limitati al settore delle garanzie sul credito e non sono previste misure a fondo perduto come particolarmente richiesto dalle imprese e dalle Regioni e Province autonome.

Alla luce di quanto sopra al fine di assicurare copertura a tutte le imprese ed intercettare le loro ulteriori esigenze, sarebbe opportuno prevedere a complemento delle misure poste in essere dal Governo, un fondo straordinario da ripartire tra le regioni per sostenere la fase di riavvio delle attività delle imprese sul territorio in maniera diretta e incisiva con piani di azione straordinari da affiancare alle misure già assunte dalle stesse Regioni con fondi propri.

**Di seguito nello specifico le osservazioni e le proposte di emendamenti avanzate dalle Regioni e le Province autonome:**

#### **All'art. 13 Fondo centrale di garanzia**

Al comma 1 lettera n) riga 6: dopo le parole “a valere su risorse proprie” e prima delle parole “sino alla copertura del 100%” sono inserite le parole “ovvero con un'ulteriore garanzia concessa da altri fondi di garanzia a prezzo di mercato e senza concessione di aiuto di stato ai sensi delle vigenti normative comunitarie.”

#### **Relazione**

La nuova formulazione ha lo scopo di rendere più coerente il perimetro dei soggetti abilitati al rilascio della garanzia oggetto della riassicurazione del Fondo Centrale, specie per la quota che eccede il massimale di intervento previsto per il Fondo di Garanzia L. 662/96, nel rispetto delle regole comunitarie in tema di massimali di aiuti di stato. Tale perimetro annovera oltre ai confidi, gli altri soggetti e fondi abilitati; entrambe le tipologie possono rilasciare garanzia per la quota eccedente il massimale, il che può avvenire previa autorizzazione (in corso) dell'Unione Europea oppure comunque a valere su risorse proprie nonché su risorse pubbliche (comunitarie, nazionali, regionali, camerali, etc.) purché attivate a prezzo di mercato quindi tali da non generare elemento di aiuto.

Al comma 1, lettera n), ancorché sia stata probabilmente omessa una lettera successiva relativa alla previsione “le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d’impresa”, dopo le parole “enti di riferimento” e prima delle parole “possono conferire risorse” sono inserite le parole “ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici”.

### **Relazione**

Tale integrazione consente allo Stato e alle Regioni di poter gestire la creazione delle nuove Sezioni Speciali ad opera e, se ritenuto, con l’apporto economico, di enti e società che si occupano specificatamente in ambito statale e in ambito regionale di fornire supporto economico alle imprese, in varie forme. Tra questi soggetti ad es. Finanziarie Regionali e Agenzie di Sviluppo.

Si propone in inserire un nuovo e ulteriore comma all’art. 13 (preferibilmente tra il 6 e il 7 comma) in tema di eligibilità dei fondi regionali di garanzia, che così reciti: “In attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia”, con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all’art.2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell’Unione Europea.”

### **Relazione**

Nell’attuale situazione emergenziale risulta di primaria importanza fissare rapidamente le regole di ingaggio per l’attivazione della controgaranzia del Fondo di garanzia PMI sulle garanzie concesse a valere sui Fondi regionali di garanzia, modalità tecnica già prevista dalle norme del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017. Ciò consentirà alle garanzie concesse a valere sui Fondi regionali di garanzia di qualificarsi come strumenti capaci di abbattere i requisiti patrimoniali delle banche finanziatrici, con evidenti vantaggi per tutto il sistema economico e, in presenza di corrette regole operative, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Tale proposta è del tutto coerente con le finalità contingenti dell’art. 13, consentendo anche ai fondi regionali di garanzia di offrire il proprio contributo complementare agli altri fondi ed ai confidi, grazie alla controgaranzia eligibile del Fondo Centrale.

Nell’art 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 alla lettera m) dopo le parole “esercenti attività d’impresa, arti o professioni” sono aggiunte le seguenti: “*nonché del terzo settore,*

*compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE”.*

Nell’art 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 alla lettera m) dopo le parole “dalla data della domanda di garanzia ovvero...” sono aggiunte le seguenti **“per i soggetti del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica che non sono tenuti al deposito del bilancio o alla dichiarazione fiscale, mediante autocertificazione dell'ultimo bilancio approvato ai sensi dell’art. 47”.**

### **Relazione**

La modifica si rende necessaria per permettere ai soggetti che non sono costituiti in forma di impresa, ma che svolgono attività economiche pur non essendo iscritti al registro imprese e al Rea, di utilizzare lo strumento previsto dall’art. 13 lettera m) del dl 23/20. In particolare, riguarda Associazioni, Fondazioni ed Enti religiosi. Molti di questi, come è noto, sono impegnati in questo periodo di emergenza a supportare civili e istituzioni. Già all’art. 22 del “Cura Italia”, sono stati inseriti gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti quali possibili fruitori della cassa integrazione in deroga. Analogamente si ritiene necessario prevedere la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le garanzie di cui all’art.13 citato tenendo conto delle specificità del settore.

### **Modifica all’articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**

1. Il testo dell’articolo 15 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 è così sostituito:

*“1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 5-bis per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio dispositivi medici compresi nella classe CDN T02 quali mascherine chirurgiche, camici chirurgici, cuffie e copri capo, calzari e teli ed indumenti di protezione e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.*

*2. I produttori e gli importatori di dispositivi medici compresi nella classe CDN T02 di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano e dimostrano le caratteristiche tecniche delle mascherine chirurgiche, camici chirurgici, cuffie e copri capo, calzari e teli ed indumenti di protezione e dichiarano e dimostrano mediante test che gli stessi rispettano tutti i requisiti di performance e sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche, camici chirurgici, cuffie e copri capo, calzari e teli ed indumenti di protezione oggetto del presente comma. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza di tali prodotti alle norme vigenti.*

*3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.”*

### **Relazione**

La modifica si rende necessaria per integrare la tipologia dei dispositivi medici necessari nella fase di emergenza, nonché per meglio specificare le modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti per la validazione. La procedura individuata dall'articolo 15 del D.L. 18 del 17/03/2020 è risultata molto promettente per quanto riguarda l'attivazione di imprese locali in grado produrre, in tempi rapidi, mascherine chirurgiche di cui vi è una grande necessità, in primis per il sistema sanitario e sociale e, in seconda battuta, per il sistema produttivo locale, sia allo stato attuale (si parla di decine di migliaia di lavoratori), che in una prospettiva di rientro in sicurezza. Attualmente, vi sono già imprese che hanno riconvertito e producono questi dispositivi e molte altre stanno facendo analizzare i propri campioni. Si propone quindi di adottare la stessa procedura anche per altri dispositivi di cui vi è grande consumo, compresi nella classe CNDT02, quindi oltre le mascherine anche camici, calzari e copricapo. Si tratta di dispositivi per cui le prove risultano sostanzialmente analoghe e possono essere realizzate dai laboratori presenti sul territorio. Allo stesso tempo, ci troviamo di fronte a beni che possono essere abbastanza velocemente prodotti da sistemi produttivi locali, quale quello emiliano-romagnolo, che dispone di tecnologie, competenze e capacità produttive di alta qualità in questo campo. Questo tema è regolato dall'art. 34 comma 3 del Decreto del 2/03/2020 e successivamente dall'art.15 del D.L. 18 del 17/03/2020.

### **Modifica all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**

**1.** Dopo il comma 6 dell'articolo 103 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 è aggiunto il seguente:

*“6 bis Sino alla data del 31 luglio 2020 e comunque fino alla eventuale nuova data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 a causa del virus COVID-19, la corresponsione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati, per la cui erogazione sia richiesta l'acquisizione della comunicazione antimafia, è attuata senza attendere il termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sulla base della*

*sola autocertificazione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 88, ferma restando la condizione risolutiva in esso prevista”.*

### **Relazione**

La modifica si rende necessaria e indispensabile per procedere alla semplificazione delle procedure e all’accelerazione delle liquidazioni alle imprese in questa fase di emergenza epidemiologica, attività non sospesa ai sensi dell’art. 103 del dl 18 /2020, ripristinando la prassi precedente al 2018.

### **Proposta di Istituzione di un nuovo articolo:**

Dopo l’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è aggiunto il seguente:

#### **Articolo 1bis Misure di accesso al credito per le imprese**

*1. Limitatamente all’anno 2020, il termine di cinque anni per le agevolazioni per le start up innovative, di cui al comma 1 dell’art. 28 del D. Lgs. 179 del 2012 e ss.mm ed ii., è da intendersi esteso per una ulteriore annualità. Per l’anno 2020 le percentuali relative a detrazioni e deduzioni per investimenti in start up innovative di cui all’art. 29 del D. Lgs. 179 del 2012 e ss.mm ed ii., sono pari al 50%.*

### **Relazione**

L’attuale impostazione dell’articolo esclude di fatto dalle agevolazioni le *start-up* innovative le quali non dispongono di un fatturato ma concentrano la propria attività quasi esclusivamente sulla ricerca tecnologica. Pertanto, appare opportuno prevedere agevolazioni a favore di questa categoria di imprese che sull’intero territorio nazionale occupa oltre 60.000 lavoratori e riveste un ruolo strategico per il futuro del Paese.

Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è aggiunto il seguente:

#### **“Articolo 3-bis**

#### ***Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano***

*1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall’epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.*

*2. Il Fondo è finanziato, per 800 milioni di euro, ai sensi del.....*

*3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze , sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa”.*

*4. I contributi di cui al comma 3 si qualificano come aiuti di stato e potranno essere erogati a condizione che il regime di aiuti sia notificato alla Commissione Europea e sia dichiarato da questa compatibile con il mercato interno.*

### **Relazione**

Il Governo italiano riconosce il ruolo di sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese italiane da sempre ricoperto dal sistema fieristico nazionale. Rilevando l'importanza che tale sistema rivestirà nella fase di ripresa dell'economia nazionale, una volta superata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si intende intervenire, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del “*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*”, a supporto degli operatori fieristici nazionali, al fine di garantirne la sopravvivenza e, attraverso di essi, il sostegno all'intero sistema economico nazionale. Il settore fieristico, inoltre, si caratterizza per essere uno dei comparti con il più alto moltiplicatore di indotto diretto e indiretto nell'economia nazionale, a testimonianza del proprio ruolo fondamentale nella filiera produttiva. L'Aiuto di Stato si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione (c.d. *direct grant*) agli operatori del settore che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano dovuto cancellare o riprogrammare i propri eventi fieristici, con rilevanti conseguenze in termini di mancati introiti e/o costi sostenuti e non recuperabili. Tale sovvenzione è affiancata da una forma di finanziamento agevolato finalizzata a consentire alle aziende del comparto di superare l'attuale crisi di liquidità.

Dopo l'art. 91 del dl 18 marzo 2020 è aggiunto il seguente

*“Articolo 91-bis*

*Maggiori oneri per la tutela della salute e della sicurezza nei contratti pubblici*

*1. In relazione alla gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le stazioni appaltanti riconoscono agli operatori economici impegnati nei lavori pubblici o nella prestazione di servizi maggiori oneri per la sicurezza fino al 3% dei lavori già contrattualizzati o sulla base dell'importo di gara, adeguando gli stanziamenti previsti nel conto economico dell'appalto, fatti salvi gli stati d'avanzamento già conclusi. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione di cui al comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche in essere alla data di entrata in vigore della delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto derivanti dall'applicazione della normativa emergenziale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri. La stazione appaltante procede ad incrementare i costi della sicurezza del lavoro fino alla percentuale massima del 3% dell'importo contrattuale, in relazione ai maggiori oneri dovuti all'applicazione delle misure emergenziali, adeguando unilateralmente i documenti contrattuali.”*

### **Relazione**

A seguito della emergenza nazionale causata dalla pandemia in atto, al fine di sostenere le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici chiamate a sopportare ingenti oneri per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, anche a seguito degli accordi del governo con le parti sociali del 14 marzo scorso e in previsione delle future necessità di provvedere alle dotazioni di sicurezza individuale, è necessario prevedere un aumento delle somme riconosciute alle imprese appaltatrici per gli oneri di sicurezza sia per gli appalti in corso che per i nuovi affidamenti.

La modifica prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riconoscere un aumento delle somme per gli oneri per la sicurezza fino al 3% degli affidamenti già effettuati o per quelli che saranno oggetto di futuri affidamenti, fino al termine dello stato di emergenza.

Rispetto ai provvedimenti da porre in essere nei cantieri ai fini della loro prosecuzione in conseguenza della situazione emergenziale da Covid-19 i riferimenti normativi specifici sono il **Protocollo condiviso in data 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**, relativo a tutti i settori produttivi e più specificamente per i cantieri il **Protocollo condiviso tra M.I.T., ANAS S.p.A., RFI, ANCE ed Organizzazioni Sindacali di categoria per la regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili** del 19 marzo 2020 e le relative **Regole applicative**.

Le citate disposizioni prevedono una serie di importanti misure organizzative che hanno riflessi economici rilevanti - comportanti anche inevitabili rallentamenti nella produzione e

dunque nell'avanzamento delle opere - e sono solo in parte riconducibili – secondo le accezioni che seguono - a “**costi della sicurezza**”, mentre in altra parte comunque di rilievo debbono essere ascritti agli “**oneri aziendali della sicurezza**” e dunque alle spese generali che l'Impresa deve sostenere.

E' quindi necessario intervenire con un provvedimento normativo che preveda che la Stazione Appaltante possa riconoscere una maggiorazione delle spese generali, connessa all'aumentata incidenza degli oneri aziendali della sicurezza ed agli effetti indotti anche in termini di produttività, posto che evidentemente di tali oneri, afferenti a circostanze del tutto imprevedibili, l'Impresa non ha potuto tenere conto in sede di formulazione dell'offerta.

- a. **costi della sicurezza** che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.). A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l'ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del Coordinatore per la Sicurezza, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso.*
  
- b. **oneri aziendali della sicurezza** afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. **Tali oneri, sono importi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali** e che in virtù della normativa vigente in materia (art. 15 e art. 95 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) dovranno essere sostenuti e valutati dal Datore di Lavoro in qualità di operatore economico partecipante ad un appalto. Tali importi riguardano sia gli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli e specifici contratti (ad esempio: quota parte delle spese sostenute per le visite mediche, formazione ed informazione di base dei Lavoratori ecc.), sia di contenuti riconducibili espressamente a oneri operativi rappresentativi di tutte le spese relative alle misure di prevenzione connesse allo specifico appalto (ad esempio: la formazione integrativa necessaria agli stessi lavoratori, alcuni DPI particolari ecc.).*

### **Proposta di Istituzione di un nuovo articolo:**

Modifiche all'art. 51 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB". All'art. 51 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 si aggiunge il seguente comma:

*"3. Per i confidi di cui all'art.112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è consentita, sino al 31.12.2020, l'attività di concessione di garanzie mutualistiche tramite gestione di fondi pubblici".*

### **Relazione**

L'emendamento consente, limitatamente alla durata dell'emergenza Covid-19, ai confidi ex art. 112 TUB di rilasciare garanzia mutualistica e anche tramite l'utilizzo di risorse pubbliche. In tal modo, si sostiene l'accesso al credito delle imprese, soprattutto micro e piccole, tramite i confidi "minori", con forte matrice territoriale e locale.

### **Proposta di Istituzione di un nuovo articolo:**

*"Art....*

*Semplificazioni relative agli aiuti concessi alle imprese in regime di "COVID-19"*

- 1. E' istituita, all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), una apposita sezione nella quale confluiscono tutti gli aiuti notificati dallo Stato in regime di "Temporary Framework" C(2020) 1863 del 19.03.2020 e C(2020) 2215 del 03.04.2020.*
- 2. Agli aiuti di cui al precedente comma 1 si applica la disposizione prevista dall'art. 13, comma 5 del presente decreto".*

### **Relazione**

La norma ha l'obiettivo di semplificare e velocizzare la concessione di aiuti alle imprese, prevedendo, al comma 1, la predisposizione di un'unica sezione "Covid-19" all'interno di RNA dove registrare tutti gli aiuti notificati dallo Stato nell'ambito del Temporary Framework europeo in risposta all'emergenza da COVID-19, ed, al comma 2, l'estensione a tutti gli aiuti della previsione dell'art. 13, comma 5 del decreto, ossia la possibilità di concedere l'aiuto anche in assenza della documentazione antimafia rilasciata dalla BDNA, laddove necessaria, sotto condizione risolutiva.

**PROPOSTE EMENDATIVE**  
**COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA**

**n.b. Le proposte emendative sono riportate in carattere grassetto.**

**Art. 41**

*(Disposizioni in materia di lavoro)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
3. **Tutte** le domande **con causale "emergenza COVID-19"**, presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **e del comma 4 dell'articolo 15 e del comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020** sono esenti dall'imposta di bollo.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

**Emendamenti/Osservazioni**

Si chiede l'inserimento di uno specifico emendamento al comma 3, finalizzato ad **esplicitare l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concessione della cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto-legge 18/2020 e del decreto legge n. 9/2020 presentate dalle aziende a partire dal 23 febbraio 2020** per far fronte alla crisi dovuta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, prima della locuzione "Le domande" inserire la parola "**Tutte**" e dopo "domande" inserire la locuzione "**con causale "emergenza COVID-19"**". Infine, dopo le parole "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire la locuzione "**e del comma 4 dell'articolo 15 e del comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020**".

**PROPOSTE EMENDATIVE**  
**COMMISSIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - SETTORE SPORT**

**APPORTO ENTI LOCALI A FONDO DI GARANZIA CREDITO SPORTIVO**

Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 all'articolo 13 "Fondo centrale di Garanzia" comma 1 lettera n), prevede che *"le Regioni, i Comuni, gli Enti Locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere di impresa"*.

Il successivo art. 14 "Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti" prevede che un analogo Fondo di Garanzia, già costituito presso Credito Sportivo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi ad investimenti in ambito sportivo, possa fino al 31.12.2020 prestare anche garanzia sui finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo per esigenze di liquidità, costituendone un apposito comparto con una dotazione pari a 30 milioni di Euro presso il Credito Sportivo stesso.

**Si chiede che, in analogia a quanto stabilito con riferimento alle operazioni del Fondo centrale di Garanzia, la possibilità di conferire risorse per la costituzione di apposite sezioni speciali regionali/plafond finanziari possa intendersi estesa anche al Fondo di cui all'art.14.**

## **PROPOSTE EMENDATIVE COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE**

### **Modifiche all'Articolo 78 del ddl di conversione del DL 18/2020**

*In coda al comma 4-octies aggiungere il seguente periodo:*

nonché agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciate ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150.

### **Modifiche all'articolo Articolo 103 del ddl di conversione del DL 18/2020**

*In coda al comma 2, aggiungere il seguente periodo:*

In relazione alla specificità dei certificati di abilitazione e degli attestati di funzionalità rilasciati dalle Regioni e Province autonome, di cui all'art. 78, comma 4-octies e alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità degli stessi, in scadenza o in corso di rinnovo secondo quanto disposto dalle Regioni e dalle Province Autonome nei propri ordinamenti, è prorogata di dodici mesi, dalla data della loro scadenza.

### **Relazione illustrativa**

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 2 dell'articolo 103, è disposto che ***“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”***.

Il Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 di conversione in Legge del citato decreto legge al comma 4-octies dell'art. 78 specifica che la sospensione di cui all'articolo 103 del medesimo Disegno di legge si applica, altresì, ai certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

L'art 103, comma 2, del Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 dispone che: ***“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, [omissis] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*** (leggasi 31 luglio ndr).

Tale formulazione accoglie solo parzialmente le esigenze del mondo agricolo in relazione alle scadenze delle abilitazioni rilasciate ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 150 del 2012, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei

fitofarmaci. Ci si riferisce in particolare alla abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (cd. "patentini") e alle abilitazioni alla vendita degli stessi prodotti fitosanitari.

In molti casi, infatti, risulta che le abilitazioni scadute antecedentemente alla data del 31 gennaio 2020 non essendo state prese in considerazione, non potranno essere rinnovate, con grave danno per coloro i quali devono continuare ad operare.

In proposito, tenuto conto delle difficoltà organizzative conseguenti all'emergenza corona virus, che non hanno consentito di portare a termine i corsi già programmati né, evidentemente, di effettuare i relativi esami, si propone di considerare prorogate le abilitazioni in scadenza o in corso di rinnovo secondo quanto disposto dalle Regioni e dalle Province Autonome nei propri ordinamenti di dodici mesi, dalla data della loro scadenza, intendendosi per esse anche quelle in scadenza prima del 31 gennaio 2020. Ciò, in quanto i periodi entro i quali le abilitazioni possono essere rinnovate, in relazione alla loro data di scadenza, possono risultare differenti a seconda di quanto ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha inteso regolamentare in materia.

Si evidenzia che la proposta di prorogare di dodici mesi ciascuna abilitazione, a partire dalla sua data di scadenza, risponde anche all'esigenza di non determinare la contestuale scadenza di un numero elevato di autorizzazioni, ponendo in difficoltà le strutture regionali che si troverebbero impossibilitate a far fronte a tutte le richieste in tempi congrui.

Infine, si è ritenuto opportuno inserire anche il riferimento agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, che devono essere sottoposte periodicamente a controllo presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni.

## **PROPOSTE EMENDATIVE COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI**

- **Modifiche all'art.13 in tema di garanzia al finanziamento**

Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo della lettera n) comma 1 dell'articolo 13, le parole “con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro” sono abrogate;
- b) al primo periodo della lettera n) comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole “La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario” vengono aggiunte le parole “ e non superiore a 800.000 euro”;
- c) al comma 4 dell'articolo 13 dopo le parole “*ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica*” sono aggiunte, in fine: “*ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica.*”;

### **Relazione illustrativa**

La lettera n) attuale introduce la possibilità di assistere con una garanzia al 100% le richieste di finanziamento formulate da imprese con fatturato fino a 3,2 mln di euro e nel limite massimo del 25% del fatturato. L'impianto normativo prevede che tali richieste debbano essere assistite da due diverse garanzie: la garanzia diretta emessa dal Fondo Centrale di Garanzia per il 90% e la Garanzia di un Confidi per il residuo 10%. Tale formulazione, prevedendo la gestione di una co-garanzia comporta una maggiore complessità sul piano operativo che potrebbe aggravare il lavoro del Sistema Bancario, già sotto stress sul piano organizzativo per l'attuazione delle disposizioni del Fondo Centrale di Garanzia, rendendo la garanzia al 100% un intervento solo teoricamente utilizzabile.

Per rendere l'impatto della misura maggiormente efficace si propone, con l'emendamento del primo periodo della lettera n) del comma 1, di semplificarne la gestione, modellando diversamente l'intervento di Confidi e Fondo Centrale di Garanzia, con la previsione del rilascio di una garanzia da parte del Confidi stesso nella misura del 100% a sua volta riassicurata e controgarantita da FDG al 90%.

Tale soluzione ridurrebbe significativamente il carico di complessità della misura rendendo del tutto complementari la Garanzia Confidi e quella FDG, senza alcun costo aggiuntivo per lo Stato, e darebbe alla banca la possibilità di erogare il credito spostando in toto sui Confidi l'attività collegata alla acquisizione della Garanzia, ovvero la possibilità di potere processare le richieste di finanziamento utilizzando le proprie procedure standard.

L'attuale comma 4 dell'articolo 13 apre alla possibilità, previa notifica per inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di prevedere su tutta l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia la complementarietà tra Garanzia Diretta e Garanzia Confidi laddove non sia già prevedibile l'erogazione di una Garanzia Pubblica al 100%.

Tale comma elenca una serie di risorse a valere sulle quali il Confidi può attuare tale complementarietà.

L'emendamento proposto al comma 4 è finalizzato a rendere possibile l'integrazione di Garanzia anche a valere su risorse private del Confidi a loro volta parzialmente riassicurate da risorse di natura pubblica.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

Trattasi di emendamenti a carattere ordinamentale che non comportano oneri aggiuntivi sulla finanza pubblica. La riassicurazione di cui all'emendamento del comma 4 infatti prevede la riassicurazione parziale con altre risorse pubbliche e non sul FDG.

- **Emendamento Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali**

È inserito il nuovo il seguente articolo:

Art. 13 bis Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali

*1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo centrale di garanzia.*

*2. Per i fondi di garanzia regionali sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo centrale di garanzia.*

### **Relazione illustrativa**

La norma intende equiparare il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, con rating almeno pari al rating statale, a quello del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) consentendo anche l'attivazione di interventi di controgaranzia da parte del FCG.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

Trattasi di una norma a carattere ordinamentale che non comporta oneri sulla finanza pubblica.

- **Modifiche all'art.37**

All'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

*“2. Il termine del 15 giugno 2020 previsto dal comma 2 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 31 luglio 2020.”*

### **Relazione illustrativa**

La norma proroga fino al 31 luglio la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 che attualmente è prorogata dal DL 18 fino al 15 giugno 2020.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

Trattasi di una norma a carattere ordinamentale che non comporta oneri sulla finanza pubblica.

- **Blocco pignoramenti enti SSR**

#### **Art.xxx (Blocco pignoramenti agli enti SSR)**

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n.118/2011 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive.
2. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020.

- **Cessione crediti**

#### **Art. xxx (Cessione dei crediti)**

1. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 possono essere eventualmente ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa notifica all'ente debitore. L'Ente debitore, effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro XX giorni dalla notifica.
2. L'atto di cessione dovrà avere una validità non superiore ai 24 mesi e comunque fino e non oltre il termine di vigenza del contratto di fornitura.
3. Non possono essere ceduti crediti relativi a prestazioni, contratti e forniture antecedenti l'atto di cessione dei crediti.
4. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.

5. In ogni caso, la cessione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale diviene efficace solo previa certificazione degli stessi mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. Ai fini dell'efficacia della cessione, altresì, il cedente dovrà richiedere all'Ente debitore l'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico.

• **Proposte di modifiche all'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111**

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'ultimo periodo:

(i) le parole *“degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti parole: *“di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti”*;

(ii) dopo le parole *“oggetto di preventiva comunicazione da parte di”*, le parole *“ciascuna regione”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti parole: *“ciascuno di detti soggetti”*;

(iii) il numero “70” prima delle parole *“per cento”* è sostituito con il numero “30”.

## **Relazione illustrativa**

Il testo vigente della disposizione stabilisce, tra l'altro, che il conferimento e/o trasferimento da parte degli enti locali ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater, può essere conseguito mediante il procedimento dell'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciò anche al fine della eventuale regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. Tuttavia, sino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

In passato, il legislatore ha già apportato modifiche al comma in esame - prima, dall'art. 23-ter, comma 1, lett. d), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente dall'art. 30, comma 2-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - riconoscendo in favore dell'ente conferente quote del fondo per un ammontare pari almeno al 70% del valore degli immobili conferiti, corrispondendo in denaro il restante 30% del valore dei detti immobili, compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da Invimit SGR S.p.A..

Gli emendamenti proposti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sono necessari al fine, anche interpretativo, di uniformare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame

con gli altri commi dell'articolo 33 ivi richiamati, chiarendo che i soggetti beneficiari sono tutti gli enti territoriali e locali, quindi Regioni, Provincie (*rectius*: Città Metropolitane) e Comuni, anche in qualsiasi forma aggregata, nonché gli (altri) enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico facenti capo ai medesimi soggetti e dunque anche le società dagli stessi interamente partecipate.

In sostanza, tale beneficio potrà essere applicato non solo in favore degli enti conferenti di cui al comma 8-*ter* dell'articolo 33, ma anche in favore degli enti di cui al comma 2 del medesimo articolo 33, equiparando tali soggetti in sede applicativa.

L'emendamento di cui al punto (*iii*), invece, è pienamente coerente con la *ratio* e in ogni caso attua le finalità del corpo normativo in cui la disposizione si inserisce, prevenendo la possibilità dei suddetti soggetti beneficiari di ottenere liquidità finanziaria immediata affinché gli stessi possano creare strumenti di "supporto" economico per fronteggiare le esigenze del territorio, ivi comprese quelle all'attualità causate dall'emergenza "Covid-19". Ciò si realizza a fronte dell'apporto di immobili pubblici - nell'ottica della loro futura dismissione - che peraltro spesso comportano ingenti oneri di gestione e necessità di investimenti non sostenibili e attraverso il conseguente aumento di liquidità in valuta ottenibile dai soggetti pubblici conferenti gli immobili. Detti enti, infatti, otterrebbero in numerario fino al 70% del valore degli immobili conferiti, rispetto alla percentuale del 30% prevista dalla norma vigente. Tale leva, sia economica che finanziaria, infine, è idonea ad immettere denaro nel territorio tramite un modello immobiliare pubblico, senza ulteriore indebitamento utilizzando il patrimonio come garanzia.

Le modifiche proposte, in particolare, consentono a tutti gli enti (enti territoriali, locali ed altri enti pubblici, nonché loro società partecipate) di potersi avvalere dell'"anticipazione" del valore degli immobili apportati, nelle more del completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione urbanistica, periodo nel quale l'apporto o il trasferimento ai fondi è sospensivamente condizionato all'esito di dette procedure.

- **Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili**

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

### **Relazione illustrativa**

La norma risulta indispensabile per soddisfare la totalità delle richieste sinora depositate nonché per le annualità successive al 2018. Si tratta di rimborsi dovuti che iniettano liquidità a favore di cittadini e imprese. L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura nelle somme di contabilità speciale già trasferite al Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012.

### **Non necessita di copertura finanziaria**

- **Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali**

1. Al comma 4 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle parole <<31 dicembre 2021>>.

### **Relazione illustrativa**

Tale norma è necessaria per allineare al termine dello stato di emergenza, prorogato al 31.12.2021 con il d.l. 162/2019, conv. in legge n. 8/2020, anche le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali.

Ai sensi del primo periodo del comma 4-bis dell'art. 3-bis d.l. 95/2012, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31.12.2018. Dunque, rispetto alla proposta di emendamento, non si pongono necessità di copertura finanziaria, non comportando la stessa oneri ulteriori.

La disposizione in esame è finalizzata all'esclusiva proroga temporale, al 31.12.2021, del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse e versate in appositi conti correnti vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro da danno sisma, consentendo quindi un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi.

### **Non necessita di copertura finanziaria**

- **Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.**

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

2. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “*lettere a), b)*” sono aggiunte le seguenti parole: “, *c) e d)*,”;
- dopo le parole “*prodotti agricoli e alimentari,*” sono aggiunte le parole “*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*”;

### **Relazione illustrativa**

Attualmente per gli interventi finanziati dal *Fondo* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, in coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza, a tal fine vengono adeguate anche le previsioni del DL 74/2012.

### **NON necessita di copertura finanziaria**

- **Criteria di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” la parola “*privata*” è soppressa.

### **Relazione illustrativa**

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto dalle disposizioni legislative in materia.

### **NON necessita di copertura finanziaria**

- **Art. \_ (Strumenti finanziari regionali)**

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 42/2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

### **Relazione**

L'articolo realizza una deroga ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

L'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità. L'articolo consente la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura "per competenza" all'operazione.

In tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso. Per poter incidere su queste problematiche, l'ordine di grandezza delle risorse pubbliche necessarie si prospetta infatti sin d'ora molto rilevante.

- **Sospensione verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 al fine di favorire la liquidità delle imprese**

Al fine di accelerare i pagamenti del debito commerciale delle pubbliche amministrazioni verso le imprese e favorire la liquidità del sistema produttivo per il superamento della crisi determinata dall'emergenza COVID 19, sono sospese le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e smi in riferimento ai pagamenti disposti entro il 31.12.2020.

### **Relazione**

La proposta è volta ad accelerare il pagamento del debito commerciale della PA nei confronti delle imprese per consentire alle stesse di disporre della liquidità necessaria al superamento della crisi economica derivante dalla sospensione delle attività nel periodo emergenziale.

- **Sospensione delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) relativamente alla concessione di contributi alle imprese, al fine di favorirne la liquidità.**

Al fine di favorire il superamento della crisi di liquidità delle imprese legata all'emergenza COVID 19, per i contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili e agevolazioni finanziarie, comunque denominati, riconosciuti alle imprese da disposizioni statali o regionali, sono sospese le verifiche di cui al DL 20.03.2014, n. 34 e successivi decreti attuativi, in riferimento ai pagamenti disposti fino al 31.12.2020.

#### **Relazione**

La proposta si prefigge di favorire la liquidità delle imprese per il superamento della crisi economica derivante dalla sospensione delle attività dovuta all'emergenza COVID 19.

- **Impignorabilità dei prestiti alle imprese garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del presente decreto legge**

Le somme ricevute dalle imprese per effetto di prestiti garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del presente decreto non sono pignorabili.

#### **Relazione**

La proposta ha la finalità di consentire in ogni momento alle imprese l'utilizzo delle somme avute in prestito dalle banche con garanzia statale, senza che le stesse possano essere pignorate anche dopo il termine del periodo di emergenza COVID 19.

- **Estinzione anticipata di precedenti linee di credito mediante l'utilizzo dei prestiti garantiti ai sensi dell'art. 13 del presente decreto.**

Le somme percepite dalle imprese a seguito di linee di credito assistite dalle garanzie di cui all'art. 13 del presente decreto possono essere utilizzate per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di precedenti prestiti esclusivamente previo consenso dell'impresa beneficiaria.

#### **Relazione**

La norma proposta ha la finalità di limitare la rimodulazione di precedenti linee di credito sostituendole con le nuove linee di credito agevolate da garanzia statale senza il consenso delle imprese beneficiarie.

**PROPOSTE EMENDATIVE**  
**COMMISSIONE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E GOVERNO DEL**  
**TERRITORIO**

La Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio, nella seduta del 15 aprile, ha stabilito di ripresentare le richieste di proroga, già approvate dalla Conferenza delle Regioni e PA nelle sedute del 31 marzo e 8 aprile u.s., e non inserite nel ddl di conversione del DL 18/20.

Dopo l'art. 37 del DL 23/20, aggiungere i seguenti articoli:

***“37-bis. Proroghe in materia di trasporto in acque interne.** - In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione delle navi minori e dei galleggianti della navigazione interna, da sottoporre a visita e prove ai fini della convalida del certificato di navigabilità e di idoneità di cui all'art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 631 del 28 giugno 1949, al fine del rilascio della licenza di navigazione di cui all'art. 153 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.*

**Relazione art. 37-bis**

L'emergenza sanitaria ha causato una situazione di difficoltà operativa sia per le pubbliche amministrazioni, sia per le imprese impegnate in procedure di affidamento dei servizi (gare ed affidamenti diretti e *in-house*). Inoltre, l'oggettiva incertezza e le previsioni negative sugli scenari economici post emergenza sono in grado di condizionare pesantemente gli enti affidanti e le imprese, causando inefficienza (condizioni economiche dei futuri affidamenti più gravose di quelle attuali, quanto meno in termini di previsioni di traffico). Occorre sospendere le procedure in corso e dare la facoltà di prorogare gli affidamenti in atto. Analoghe motivazioni valgono per tutti i termini amministrativi legati all'attuazione dei decreti ministeriali sul rinnovo del materiale rotabile e per la circolazione delle navi minori e dei galleggianti della navigazione interna, da sottoporre a visita e prove ai fini della convalida del certificato di navigabilità e di idoneità.

***37-ter. Proroghe in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale***

*1. Il punto 3 della delibera CIPE n. 64 /2019, recante “Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014/2020 Interventi per la mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale è soppresso.*

*2. Alla fine del punto 5 della citata delibera CIPE sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero, entro lo stesso limite del 3%, avvalersi di proprie strutture tecniche, da costruire o potenziare”.*

### **Relazione art. 37-ter**

La delibera CIPE n. 64 del 1 agosto 2019, modificando precedenti delibere, in relazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati con le risorse FSC 2014-2020, ha anticipato il termine per l'assunzione delle OGV al 10 aprile 2020, laddove la delibera n. 26/2018 l'aveva fissato al 31.12.2021. Inoltre, il punto 3 stabilisce che gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro, per i quali tale termine non sia rispettato, sono definanziati e le relative risorse sono riprogrammate. Non avendo avuto alcun riscontro alla richiesta della Conferenza delle Regioni e PA del 15 novembre 2019 e in considerazione della crisi in atto, che ha ulteriormente rallentato i lavori pubblici, si rende indispensabile riproporre la richiesta, ripristinando il termine fissato dalla delibera n. 26/18.

### **37-quater. Trasporto pubblico locale – servizi autorizzati**

“Art. 37-quater. Al fine di garantire gli attuali assetti di mobilità e la stabilità aziendale dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale autorizzati, le Amministrazioni, su istanza degli operatori interessati, hanno facoltà di proroga delle autorizzazioni in scadenza fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza e comunque non oltre un biennio dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

### **Relazione art. 37-quater**

La proposta mira a garantire la stabilità anche delle aziende di trasporto esercenti servizi autorizzati e non contribuiti, consentendo alle stesse, in assenza di contratto di servizio, di avere certezze dell'autorizzazione per almeno altri 12 mesi dalla fine dell'emergenza e fornire adeguate garanzie finanziarie nei rapporti con istituti di credito.

### **37-quinquies. Trasporto pubblico locale funiviario**

“Art. 37-quinquies. L'art. 62bis della legge 24 aprile 2020, n.27, di conversione del DL n. 18/2020, è sostituito dal seguente:

« Art. 62-bis. – (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune e ascensori in servizio pubblico)

Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, dal decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi” e dall’art. 5, comma 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015, recante "Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone" sono prorogati di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima della scadenza dei suddetti termini all’Autorità di sorveglianza, da parte del Direttore o del Responsabile dell’esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all’esito delle verifiche e prove semestrali e annuali di competenza espletate, contenente l’attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico. Non è da considerarsi obbligatoria la partecipazione, prevista nel 2020, dell’Autorità di sorveglianza alle verifiche e prove periodiche da effettuare da parte del Direttore o del Responsabile dell’esercizio o dell’assistente tecnico.

### **Relazione art. 37- quinquies**

La riformulazione della norma intende risolvere alcune criticità che l’attuale articolato presenta:

- il titolo richiama gli ascensori, le scale mobili e gli impianti di sollevamento, che non trovano un riferimento nel testo dell’articolato;
- i riferimenti normativi sono generici ed incompleti;
- le condizioni per l’ottenimento della proroga non sono chiare e legano l’ottenimento della proroga alla disponibilità dell’Autorità di sorveglianza ad effettuare le verifiche, invece che all’impossibilità di effettuazione dei lavori di revisione a causa dell’emergenza sanitaria in corso;
- il termine “certificazione” non è appropriato perché la certificazione si riferisce al rispetto delle norme, mentre l’articolo prevede una proroga in difformità alle norme stesse;
- l’articolo dimentica alcune esigenze del settore fondamentali nel periodo dell’emergenza: la possibilità di posticipare le visite dell’autorità di sorveglianza previste nel 2020 al 2021 e la possibilità di posticipare le scadenze di realizzazione dei nuovi impianti.

## PROPOSTE EMENDATIVE PERSONALE SANITARIO

L'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19 ha determinato nel contesto nazionale una generalizzata riorganizzazione delle attività in ambito socio-sanitario, sia ospedaliera che territoriali, che si è tradotta, da un lato nell'incremento dei posti letto delle unità operative di terapia intensiva, sub intensiva e malattie infettive, e dall'altro nella riconversione di interi ospedali o di reparti che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti da contagio.

Tale riorganizzazione ha comportato, di conseguenza, anche una revisione delle modalità di lavoro con un incremento molto rilevante sia dell'attività lavorativa del personale sia del numero delle unità di lavoratori quotidianamente impegnati a fornire le prestazioni necessarie a fronteggiare tale emergenza. Le aziende hanno, infatti, provveduto all'assunzione di nuovo personale, sia dipendente che non dipendente, a rivedere l'organizzazione delle attività e ad effettuare i necessari trasferimenti di personale verso gli ambiti che più lo richiedevano.

Le norme contenute nei decreti legge n. 14 e n.18 del 2020 hanno tra l'altro previsto modalità eccezionali di reclutamento del personale del Ssn e risorse per l'incremento dei fondi contrattuali finalizzate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Si ritiene però che siano necessari ulteriori interventi in merito, in particolare per consentire la valorizzazione dell'impegno del personale del Ssn, come di seguito indicato.

### PROPOSTE EMENDATIVE AL D.L 14/2020

1. **All'art. 2, comma 2, secondo periodo**, è aggiunto il seguente:  
*“Tale deroga si applica anche nel caso di conferimento di incarico a tempo indeterminato e determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali in vigore.”;*

#### **Relazione**

Numerose assunzioni di professionisti ed operatori sono state effettuate a tempo indeterminato o determinato utilizzando graduatorie concorsuali in vigore. Si prevede pertanto che anche in questo caso la spesa gravante sull'esercizio 2020 possa essere considerata in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

2. **L'articolo 13, comma 2**, è sostituito dal seguente:  
*“Al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale impegnato a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai*

*sensi dell'art. 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore e dal D. Lgs. 66/2003, con riferimento agli istituti del riposo giornaliero, del riposo settimanale e della pausa, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.”.*

La norma è diretta a prevedere una deroga, limitatamente al periodo emergenziale, alla normativa in materia di orario di lavoro del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ssn, a condizione comunque che allo stesso venga concessa una protezione appropriata.

### **PROPOSTE EMENDATIVE AL D.L 18/2020**

3. **All'art. 1, comma 1**, il periodo *“destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”* è sostituito dal seguente *“destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”*.

#### **Relazione**

Viene prevista la possibilità di destinare le risorse stanziare all'articolo 1 del D.L. 18/2020 non solo per la remunerazione delle ore di lavoro straordinario ma anche per il finanziamento delle specifiche indennità contrattuali, in primis l'indennità di malattie infettive e riconoscere i relativi benefici non solo al personale sanitario ma anche al personale amministrativo e tecnico impegnato direttamente o indirettamente nel contrasto all'emergenza epidemiologica.

4. **All'articolo 1, comma 1**, dopo le parole *“del personale del comparto sanità”* aggiungere le parole *“...nonché dei relativi fondi incentivanti.....”*.

#### **Relazione**

Viene prevista la possibilità di incrementare non solo i fondi delle condizioni di lavoro (che remunerano gli istituti del lavoro straordinario e le indennità), ma anche i fondi che remunerano la produttività e il risultato.

5. **All'art. 1, comma 1**, dopo il periodo *“in deroga all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75”* inserire *“e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”*.

#### **Relazione**

Con riferimento alle risorse aggiuntive previste dallo stesso articolo 1, superare i vincoli in materia di spesa del personale posti dalla normativa vigente (diversamente le stesse risorse sarebbero di fatto inutilizzabili);

6. **Dopo il comma 1, dell'articolo 1**, è inserito il seguente:

*“1 bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A”.*

### **Relazione**

La norma è diretta a consentire alle Regioni di incrementare, entro il limite indicato, le risorse inizialmente stanziare.

## **IN ALTERNATIVA ALLA PROPOSTA 5)**

7. **Dopo l'art. 1** è inserito l'art.1bis:

### **Art. 1bis**

*In attuazione e per le finalità previste dal Patto per la Salute 2019-2021 in materia di risorse umane, per il triennio 2019-2021 le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018.*

### **Relazione**

L'emendamento si propone di dare compiuta attuazione a quanto previsto nel Patto per la Salute 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2019 (scheda 3). In particolare, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario, nonché per valorizzare le professionalità dei dirigenti, medici, veterinari e sanitari e degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del servizio sociale del comparto e degli operatori socio-sanitari, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, si prevede la possibilità, per il triennio 2019-2021, per le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato, con atti del Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, di destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste nel CCNL di settore, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018.

Roma, 21 maggio 2020